

HOLY SEE PRESS OFFICE
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLIS

BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0071

Giovedì 29.01.2009

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

◆ **UDIENZA AL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA IN OCCASIONE
DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO**

◆ **UDIENZA AL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA IN OCCASIONE
DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO**

UDIENZA AL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO

- DISCORSO DEL SANTO PADRE
- INDIRIZZO DI OMAGGIO DEL DECANO S.E. MONS. A. STANKIEWICZ

Alle ore 12 di questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza i Prelati Uditori, gli Officiali e gli Avvocati del Tribunale della Rota Romana in occasione della solenne inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha loro rivolto e l'indirizzo di omaggio del Decano del Tribunale della Rota Romana, S.E. Mons. Antoni Stankiewicz:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Illustri Giudici, Officiali e Collaboratori

del Tribunale della Rota Romana!

La solenne inaugurazione dell'attività giudiziaria del vostro Tribunale mi offre anche quest'anno la gioia di riceverne i degni componenti: Monsignor Decano, che ringrazio per il nobile indirizzo di saluto, il Collegio dei Preti Uditori, gli Officiali del Tribunale e gli Avvocati dello Studio Rotale. A voi tutti rivolgo il mio saluto cordiale, insieme con l'espressione del mio apprezzamento per gli importanti compiti a cui attendete quali fedeli collaboratori del Papa e della Santa Sede.

Voi vi aspettate dal Papa, all'inizio del vostro anno di lavoro, una parola che vi sia luce e orientamento nel disimpegno delle vostre delicate mansioni. Molteplici potrebbero essere gli argomenti su cui intrattenerci in questa circostanza, ma a vent'anni di distanza dalle allocuzioni di Giovanni Paolo II sull'incapacità psichica nelle cause di nullità matrimoniale, del 5 febbraio 1987 (AAS 79 [1987], pp. 1453-1459) e del 25 gennaio 1988 (AAS 80 [1988], pp. 1178-1185), sembra opportuno chiedersi in quale misura questi interventi abbiano avuto una recezione adeguata nei tribunali ecclesiastici. Non è questo il momento per tracciare un bilancio, ma è davanti agli occhi di tutti il dato di fatto di un problema che continua ad essere di grande attualità. In alcuni casi si può purtroppo avvertire ancora viva l'esigenza di cui parlava il mio venerato Predecessore: quella di preservare la comunità ecclesiale «dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica del contraente» (*Allocuzione alla Rota Romana*, 5.2.1987, cit., n. 9, p. 1458).

Nel nostro odierno incontro mi preme richiamare l'attenzione degli operatori del diritto sull'esigenza di trattare le cause con la doverosa profondità richiesta dal ministero di verità e di carità che è proprio della Rota Romana. All'esigenza del rigore procedurale, infatti, le summenzionate allocuzioni, in base ai principi dell'antropologia cristiana, forniscono i criteri di fondo non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause. Al riguardo, è opportuno ricordare ancora alcune distinzioni che tracciano la linea di demarcazione innanzitutto tra «una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano», e «la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio» (*ibid.*, n. 6, p. 1457); in secondo luogo, tra incapacità e difficoltà, in quanto «solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio» (*ibid.*, n. 7, p. 1457); in terzo luogo, tra la dimensione canonistica della normalità, che ispirandosi alla visione integrale della persona umana, «comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica», e la dimensione clinica che esclude dal concetto di essa ogni limitazione di maturità e «ogni forma di psicopatologia» (*Allocuzione alla Rota Romana*, 25.1.1988, cit., n. 5, p. 1181); infine, tra la «capacità minima, sufficiente per un valido consenso» e la capacità idealizzata «di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice» (*ibid.*, n. 9, p. 1183).

Atteso poi il coinvolgimento delle facoltà intellettive e volitive nella formazione del consenso matrimoniale, il Papa Giovanni Paolo II, nel menzionato intervento del 5 febbraio 1987, riaffermava il principio secondo cui una vera incapacità «è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere» (*Allocuzione alla Rota Romana*, cit., n. 7, p. 1457). Al riguardo, sembra opportuno ricordare che la norma codiciale sull'incapacità psichica nel suo aspetto applicativo è stata arricchita e integrata anche dalla recente Istruzione *Dignitas connubii* del 25 gennaio 2005. Essa, infatti, per l'avverarsi di tale incapacità richiede, già al tempo del matrimonio, la presenza di una particolare anomalia psichica (art. 209, § 1) che perturbi gravemente l'uso di ragione (art. 209, § 2, n. 1; can. 1095, n. 1), o la facoltà critica ed elettiva in relazione a gravi decisioni, particolarmente per quanto attiene alla libera scelta dello stato di vita (art. 209, § 2, n. 2; can. 1095, n. 2), o che provochi nel contraente non solo una grave difficoltà, ma anche l'impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli obblighi essenziali del matrimonio (art. 209, § 2, n. 3; can. 1095, n. 3).

In quest'occasione, tuttavia, vorrei altresì riconsiderare il tema dell'incapacità a contrarre matrimonio, di cui al canone 1095, alla luce del rapporto tra la persona umana e il matrimonio e ricordare alcuni principi fondamentali che devono illuminare gli operatori del diritto. Occorre anzitutto riscoprire in positivo la capacità che in principio ogni persona umana ha di sposarsi in virtù della sua stessa natura di uomo o di donna. Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce dell'odierna situazione culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A parte il fatto che tale situazione non è uniforme nelle varie regioni del mondo, non si possono confondere con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà in cui versano molti, specialmente i

giovani, giungendo a ritenere che l'unione matrimoniale sia normalmente impensabile e impraticabile. Anzi, la riaffermazione della innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza. Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91), presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi.

In questo senso, la capacità deve essere messa in relazione con ciò che è essenzialmente il matrimonio, cioè «l'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48), e, in modo particolare, con gli obblighi essenziali ad essa inerenti, da assumersi da parte degli sposi (can. 1095, n. 3). Questa capacità non viene misurata in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell'unione coniugale mediante l'adempimento degli obblighi essenziali, ma in relazione all'efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto nuziale. Il discorso sulla capacità o incapacità, quindi, ha senso nella misura in cui riguarda l'atto stesso di contrarre matrimonio, poiché il vincolo messo in atto dalla volontà degli sposi costituisce la realtà giuridica dell'*una caro* biblica (*Gn* 2, 24; *Mc* 10, 8; *Ef* 5, 31; cfr can. 1061, § 1), la cui valida sussistenza non dipende dal successivo comportamento dei coniugi lungo la vita matrimoniale. Diversamente, nell'ottica riduzionistica che misconosce la verità sul matrimonio, la realizzazione effettiva di una vera comunione di vita e di amore, idealizzata su un piano di benessere puramente umano, diventa essenzialmente dipendente soltanto da fattori accidentali, e non invece dall'esercizio della libertà umana sorretta dalla grazia. È vero che questa libertà della natura umana, «ferita nelle sue proprie forze naturali» ed «inclinata al peccato» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 405), è limitata e imperfetta, ma non per questo è inautentica e insufficiente a realizzare quell'atto di autodeterminazione dei contraenti che è il patto coniugale, che dà vita al matrimonio e alla famiglia fondata su esso.

Ovviamente alcune correnti antropologiche «umanistiche», orientate all'autorealizzazione e all'autotrascendenza egocentrica, idealizzano talmente la persona umana e il matrimonio che finiscono per negare la capacità psichica di tante persone, fondandola su elementi che non corrispondono alle esigenze essenziali del vincolo coniugale. Dinanzi a queste concezioni, i cultori del diritto ecclesiale non possono non tener conto del sano realismo a cui faceva riferimento il mio venerato Predecessore (cfr Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.1.1997, n. 4, AAS 89 [1997], p. 488), perché la capacità fa riferimento al minimo necessario affinché i nubendi possano donare il loro essere di persona maschile e di persona femminile per fondare quel vincolo al quale è chiamata la stragrande maggioranza degli esseri umani. Ne segue che le cause di nullità per incapacità psichica esigono, in linea di principio, che il giudice si serva dell'aiuto dei periti per accertare l'esistenza di una vera incapacità (can. 1680; art. 203, § 1, DC), che è sempre un'eccezione al principio naturale della capacità necessaria per comprendere, decidere e realizzare la donazione di sé stessi dalla quale nasce il vincolo coniugale.

Ecco quanto, venerati componenti del Tribunale della Rota Romana, desideravo esporvi in questa circostanza solenne e a me sempre tanto gradita. Nell'esortarvi a perseverare con alta coscienza cristiana nell'esercizio del vostro ufficio, la cui grande importanza per la vita della Chiesa emerge anche dalle cose testé dette, vi auguro che il Signore vi accompagni sempre nel vostro delicato lavoro con la luce della sua grazia, di cui vuol essere pegno l'Apostolica Benedizione, che a ciascuno imparto con profondo affetto.

[00177-01.01] [Testo originale: Italiano]

● **INDIRIZZO DI OMAGGIO DEL DECANO S.E. MONS. A. STANKIEWICZ**

Beatissimo Padre,

Con filiale devozione e grande gioia desidero esprimere alla Santità Vostra, a nome dei Prelati Uditori, degli Officiali, degli Avvocati e dei Collaboratori del Tribunale della Rota Romana, profonda gratitudine per la concessione di questa Udienza inaugurale del nuovo Anno Giudiziario, tanto desiderata da tutti noi. L'incontro annuale con il Successore di Pietro e Giudice Supremo in tutto l'orbe cattolico (can. 1442), per l'autorità del Quale esercitiamo in modo vicario il *munus iudicandi* nelle cause *a iure* riservate alla Rota Romana (can. 1405,

§ 3) e affidate (can. 1444, § 2) o deferite ad essa per legittimo appello (can. 1444, § 1), illumina ed arricchisce la nostra singolare diaconia canonico-giudiziaria, pure di carattere pastorale, nei confronti di ogni fedele e di ogni uomo (cf. can. 1476) per la tutela dei loro legittimi diritti nella Chiesa, e, in modo specifico, di quei diritti che spettano loro nell'ambito dell'istituto matrimoniale e familiare.

Invero, il Vostro Magistero, Beatissimo Padre, in merito al matrimonio e alla famiglia, specialmente su ciò che è essenziale e costitutivo nella realtà matrimoniale, radicata «dentro l'essenza più profonda dell'essere umano» (Benedetto XVI, *Discorso di apertura del Convegno ecclesiale della diocesi di Roma*, 6 giugno 2005; *Insegnamenti*, vol. I, Città del Vaticano 2006, p. 202), e su ciò che rientra nella capacità richiesta per la valida celebrazione del patto coniugale, costituisce una sicura «guida immediata» non solo per il nostro operato quotidiano presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, ma anche «per l'operato di tutti i Tribunali della Chiesa» (Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2008, AAS 100 [2008], p. 87). Infatti, al Magistero ecclesiale, che è «una fonte prioritaria per comprendere ed applicare rettamente il diritto matrimoniale canonico», spetta anche «l'interpretazione autentica della parola di Dio su queste realtà (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum*, n. 10), compresi i loro aspetti giuridici» (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, AAS 89 [1997], p. 487), che vincola, quindi, anche le pronunce nelle cause di nullità matrimoniale, sottoposte alla verifica della fondatezza e al giudizio definitivo della giustizia ecclesiale.

Ma vi è di più. L'intervento del Magistero, auspicabile e non di rado perfino necessario, data la complessità della realtà antropologica e teologica del matrimonio, in modo immediato ed efficace contribuisce all'uniformità non solo delle decisioni giudiziali, ma anche della stessa giurisprudenza canonica fondata su di esse, alla quale fornisce un rilevante indirizzo interpretativo per l'accertamento della verità oggettiva nella retta amministrazione della giustizia della Chiesa in questo campo.

E proprio la giurisprudenza canonica così qualificata ottenne un elogio da parte del servo di Dio, Papa Paolo VI (*Allocuzione alla Rota Romana*, 31 gennaio 1974, AAS 66 [1974], p. 86), che lo espresse con le parole del celeberrimo giurista romano Ulpiano, sebbene riferibili *antiquitus* alla scienza del diritto, denominata *iurisprudencia*, e cioè: «*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*» (*Ulp. 1 Reg. D. 1, 1, 10, 2*). Questa mutuazione del significato enunciativo in favore del ruolo della giurisprudenza nell'ambito ecclesiale, fu dettata dalla ripercussione religiosa presente nel discernimento giudiziale del *iustum atque iniustum*, per cui «il senso sacrale della funzione giudiziaria ha sempre accompagnato nel processo storico della civiltà coloro che tale funzione hanno esercitato, ovvero su di essa hanno saggiamente discusso» (Paolo VI, *Allocuzione*, cit., p. 86).

D'altra parte, la Chiesa come realtà sacramentale, ossia *l'universale salutis sacramentum*, mediante la funzione giudiziaria esercitata nelle cause di nullità del matrimonio, dimostra il suo amore pastorale verso i fedeli che soffrono a causa di relazioni familiari difficili, trovandosi in una situazione matrimoniale irregolare, dissonante con il messaggio del Vangelo, e, di conseguenza, mette «a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza» (Giovanni Paolo II, Esort. Ap. *Familiaris consortio*, n. 84). Tale ministero di carità richiede anche la consonanza con il ministero di verità, che conduce al giudizio sulle cose «*secundum quod sunt*» (cf. S. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, q. 60, a. 4, ad 2), in quanto «la verità è la legge della giustizia» (Pio XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, AAS 34 [1942], p. 342).

Per questo motivo il discernimento canonico della realtà dei matrimoni falliti, e poi accusati di nullità nel foro ecclesiale, non può prescindere dalla dimensione della verità del matrimonio.

Questa verità, secondo l'insegnamento di Vostra Santità, non è «una costruzione sociologica casuale, frutto di particolari situazioni storiche ed economiche», bensì «affonda le sue radici nella verità dell'uomo ed ha trovato la sua attuazione nella storia della salvezza, al cui centro sta la parola: 'Dio ama il suo popolo'. La rivelazione biblica, infatti, è anzitutto espressione di una storia d'amore, la storia dell'alleanza di Dio con gli uomini: perciò la storia dell'amore e dell'unione di un uomo ed una donna nell'alleanza del matrimonio ha potuto essere assunta da Dio quale simbolo della storia della salvezza» (Benedetto XVI, *Discorso di apertura del Convegno ecclesiale*, cit., p. 203).

Certamente le dolorose vicende umane della vita matrimoniale e familiare, raccontate dagli atti delle cause matrimoniali, riflettono spesso l'influsso sulla mentalità dei fedeli del crescente fenomeno della pluralizzazione dei percorsi matrimoniali e paramatrimoniali, alimentato dal relativismo, il quale, «non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura il proprio 'Io' con le sue voglie, e sotto l'apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigione, perché separa l'uno dall'altro, riducendo ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro il proprio 'Io'» (*ibid.*, p. 207).

Ma perfino nelle suddette «tendenze e sviluppi negativi» - come insegna la Santità Vostra - «questo legame profondo tra Dio e l'uomo, tra l'amore di Dio e l'amore umano, trova conferma». Infatti, con le stesse armi adoperate «per scacciare Dio dall'uomo, per allontanare Dio dallo sguardo e dal cuore dell'uomo», e per «liberare la natura da Dio», nello stesso tempo «si distrugge il disegno del Creatore e così la verità della nostra natura» (*ibid.*, p. 204).

In una temperie marcata da tali tendenze, il nostro servizio ecclesiale nel campo giudiziale accompagna i fedeli che hanno intrapreso il percorso di conversione per regolare la loro situazione mediante l'accertamento della verità sul loro matrimonio nel processo canonico.

Beatissimo Padre!

In questo servizio cerchiamo di rendere il nostro operato «sempre più vicino ai fedeli». Affidandoci a Maria, *Speculum Iustitiae*, chiediamo di illuminarci con la Vostra augusta parola e di impartirci la Vostra Benedizione Apostolica per il nostro quotidiano impegno.

[00178-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0071-XX.01]
